



FEASR



REGIONE del VENETO

PSR
Veneto
2014-2020

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020**PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE “ #DAI COLLI ALL’ADIGE 2020 – NUOVA ENERGIA PER L’INNOVAZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE TRA COLLI, PIANURA E CITTA’ MURATE”****Delibera GAL Patavino n. 13 del 27 marzo 2018****Sottomisura: 19.2- Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo****BANDO PUBBLICO GAL****REG UE 1305/2013, Art. 17**

Codice misura	4. Investimenti in immobilizzazioni materiali
Codice sottomisura	4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli
Codice tipo intervento	4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Autorità di gestione	<i>Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste</i>
Struttura responsabile di misura	<i>Direzione Agroalimentare</i>
Gruppo di Azione Locale	<i>GAL Patavino</i>



INDICE

1. Descrizione generale	3
1.1 Descrizione del tipo intervento	3
1.2 Obiettivi.....	3
1.3 Ambito Territoriale di Applicazione	4
2. Beneficiari degli aiuti	4
2.1 Soggetti richiedenti.....	4
2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	4
3. Interventi ammissibili	5
3.1 Descrizioni interventi	5
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	5
3.3 Impegni a carico dei beneficiari	7
3.4 Vincoli e durata degli impegni.....	7
3.5 Spese ammissibili	7
3.6 Spese non ammissibili.....	8
3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi.....	9
4. Pianificazione finanziaria	9
4.1 Importo finanziario a bando	9
4.2 Aliquota e importo dell'aiuto	9
4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa	9
4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni.....	10
4.5 Riduzioni e sanzioni.....	10
5. Criteri di selezione	10
5.1 Criteri di priorità e punteggi	10
5.2 Condizioni ed elementi di preferenza	13
6. Domanda di aiuto	14
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto	14
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	14
7. Domanda di pagamento	15
7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	15
7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento.....	15
8. Controllo degli impegni assunti a carico dei beneficiari	16
9. Informativa trattamento dati personali	16
10. Informazioni, riferimenti e contatti	16
11. Allegati tecnici	18
11.1 Allegato tecnico- PRIORITA' INVESTIMENTI SETTORE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE – Specifiche per una corretta interpretazione	18

1. Descrizione generale

1.1 Descrizione del tipo intervento

Il tipo di intervento consiste in investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al TFUE. Gli investimenti sono finalizzati a favorire l'integrazione verticale e orizzontale di filiera; migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale; promuovere la qualificazione delle produzioni; aumentare il valore aggiunto delle produzioni.

I settori produttivi per i quali è previsto l'intervento sono:

- Zootecnico (latte vaccino, carni bovine, suine, avicole e uova);
- Vitivinicolo;
- Ortofrutticolo (colture comprese nella OCM Ortofrutta e patate);
- Grandi colture (mais, frumento, soia, orzo, girasole, tabacco, bietola da zucchero);
- Settori minori (olio d'oliva; riso, produzioni di nicchia, cereali e oleoproteaginose minori, sementi, piante da fibra, piante officinali, allevamenti minori, conigli, altre produzioni minori non ricomprese altrimenti).

L'aiuto per gli investimenti connessi alla trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193/I del 01/07/2014.

Il regime di aiuti comunicato in esenzione è identificato dal codice SA.44520 (2016/XA) "Trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli".

1.2 Obiettivi

- a. Focus Area 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".
- b. Focus Area Secondaria 3A: "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".
- c. PSL – Ambito di interesse: AI 7 "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentare, artigianale e manifatturiero)". Questo ambito è strettamente collegato al tema dell'accoglienza e del turismo sostenibile, in quanto il rafforzamento delle filiere produttive a cui si punta riguarda innanzitutto le filiere corte, aventi come oggetto le produzioni locali di qualità. Ciò in un'ottica di aumentare l'offerta di produzioni locali in grado di intercettare la domanda da parte dei visitatori, oltre che da parte dei residenti.
- d. PSL – Obiettivi specifici: O.S 3.1 "Aumentare il valore aggiunto delle produzioni"; O.S. 3.2 "Riduzione dei costi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli"; O.S 3.3 "Sviluppare le filiere corte locali". I beneficiari dell'intervento potranno aderire al patto tra

imprese del territorio del GAL, partecipando alla rete dei soggetti alla base di iniziative di promozione e valorizzazione delle produzioni e dell'agricoltura locale.

1.3 Ambito Territoriale di Applicazione

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del bando è rappresentato dall'ambito territoriale designato del GAL Patavino, costituito dai comuni di: Agna, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Carceri, Cartura, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cinto Euganeo, Conselve, Due Carrare, Este, Galzignano Terme, Granze, Lozzo Atestino, Masi, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Ospedaletto Euganeo, Pernumia, Piacenza d'Adige, Ponso, Pozzonovo, Rovolon, Saletto, San Pietro Viminario, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Stanghella, Teolo, Torreglia, Tribano, Urbana, Vescovana, Vighizzolo d'Este, Villa Estense e Vo'.

2. Beneficiari degli aiuti

2.1 Soggetti richiedenti

a. Imprese agroalimentari che svolgono sia attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca.

b. Imprese agroalimentari che svolgono attività di trasformazione di prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, in prodotti non agricoli, esclusi i prodotti della pesca.

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Sono ammissibili:

a. le imprese iscritte alla CCIAA che svolgono sia l'attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli così come definite ai sensi dell'art. 2, numeri (6) e (7) del Reg. (UE) n. 702/2014;

b. imprese agroalimentari anche produttrici, qualora la materia prima agricola da trasformare e commercializzare proveniente dalla propria azienda rappresenti un quantitativo non prevalente (inferiore al 50%) rispetto al totale della materia prima trasformata.

Si definisce:

- trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta un prodotto agricolo;

- commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita.

c. Microimprese, piccole e medie imprese (PMI), classificate secondo i criteri previsti dall'allegato I del Reg. (UE) n. 702/2014, nel caso di investimenti connessi alla trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli.

d. I criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere mantenuti fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

Non sono ammissibili:

e. le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

f. le imprese che risultino beneficiarie di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati, nel caso di investimenti connessi alla trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli (c.d. clausola Deggendorf); sono applicate a tale scopo le disposizioni previste dall'articolo 46 della Legge n. 234 del 24/12/2012, in particolare per le modalità di verifica del rispetto della suddetta condizione.

3. Interventi ammissibili

3.1 Descrizione interventi

a. Realizzazione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli;

b. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, software (prodotti agricoli);

c. realizzazione/acquisto, ristrutturazione, ammodernamento di beni immobili per la trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;

d. acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, software (trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli).

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

a. Gli interventi devono:

i) migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'impresa.

Le imprese per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare, attraverso la presentazione di un Piano d'Investimento Agroindustriale, che gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo migliorano le prestazioni economiche dell'impresa.

Il miglioramento delle prestazioni dell'impresa si intende rispettato qualora l'investimento proposto consenta di migliorare i seguenti indici economici :

- R.O.I. (risultato operativo/capitale investito), per le ditte individuali, le società di persone e capitali;
- Valore aggiunto (valore della produzione - consumi netti) per le società cooperative e loro consorzi.

Il confronto viene fatto prendendo in considerazione l'indice medio risultante dagli ultimi tre bilanci approvati con l'indice medio previsionale riferito ai tre anni successivi la conclusione dell'investimento.

Per imprese di nuova costituzione, quindi prive di bilanci approvati, il confronto riguarderà dati previsionali.

Nel caso di costituzione di una nuova società derivante dall'accorpamento di più imprese sarà considerato l'indice medio delle singole imprese antecedenti l'operazione di fusione.

Nel caso gli interventi previsti, per loro natura, non portino ad assicurare un incremento di tali parametri economici, il rendimento globale dell'operazione si considera migliorato quando la prevalenza, in termini di spesa, degli investimenti determina il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- incremento della quota di energia rinnovabile;
- miglioramento qualità acque reflue;
- salvaguardia della salute pubblica e degli operatori in relazione agli interventi di bonifica dall'amianto.

ii) Essere realizzati nell'Ambito Territoriale del GAL Patavino.

iii) Rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore.

b. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono soddisfare unicamente il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacità produttiva non deve superare il consumo medio annuo dell'impresa agroalimentare.

c. Gli investimenti in impianti, la cui finalità principale sia la produzione di elettricità a partire dalla biomassa, sono ammissibili agli aiuti purché sia utilizzata una percentuale minima di energia termica, pari al 40% di quella prodotta.

d. Gli impianti di sola produzione di energia termica devono rispettare un'efficienza di conversione non inferiore all'85% in coerenza con le norme nazionali di settore.

e. L'ammissibilità degli investimenti rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarità contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

f. Deve essere assicurato il rispetto dei limiti di spesa minimi indicati al paragrafo 4.3 e del punteggio minimo indicato al paragrafo 5.1.

g. Le condizioni di ammissibilità degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) devono essere mantenute fino al termine previsto per la conclusione delle operazioni finanziate.

h. Non sono ammissibili:

investimenti volti alla produzione di biocarburanti o energia da fonti rinnovabili nel caso in cui tali investimenti siano connessi alla trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli.

3.3 Impegni a carico dei beneficiari

a. Per i tre anni successivi dalla data di conclusione dell'operazione e presentazione della richiesta di saldo, i beneficiari devono acquisire almeno il 70% delle materie prime agricole da trasformare e commercializzare da aziende agricole attive nella produzione primaria o dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) del criterio di selezione 1.1 "Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione" di cui al successivo paragrafo 5.1 - Criteri di priorità e punteggi. Per il settore della zootecnia da carne il valore verrà calcolato tenuto conto delle quantità di materia prima che i macelli acquistano direttamente dalle aziende agricole attive nella produzione primaria.

b. Le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...), sono realizzati secondo le disposizioni previste dalle apposite Linee guida regionali.

3.4 Vincoli e durata degli impegni

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato un periodo di stabilità dell'operazione, secondo quanto previsto alla sezione II, paragrafo 2.8.1 degli Indirizzi procedurali generali del PSR di durata pari a:

- 5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi;
- 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature o per investimenti non produttivi.

3.5 Spese ammissibili

a. Costruzione, acquisto, ammodernamento di immobili per la lavorazione condizionamento, trasformazione, immagazzinamento commercializzazione, di prodotti agricoli: sono ammissibili le spese per le opere edili e l'impiantistica (impianti termoidraulici, elettrici, ecc.) necessaria ad assicurare l'agibilità del bene.

Sono ammessi gli interventi rivolti alla realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi direttamente connessi all'attività di vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione effettuata nella propria azienda e/o in aziende associate/collegate (ai sensi DM 18 aprile 2005) ed ubicati esclusivamente nelle sedi di produzione.

Nel caso di acquisto di immobili e terreni, un tecnico abilitato e terzo tra le parti o un organismo debitamente autorizzato, deve sottoscrivere una perizia asseverata di stima nella quale si conferma che il prezzo d'acquisto non supera il valore di mercato. L'acquisto deve essere funzionale alla realizzazione degli obiettivi del progetto;

b. acquisto di terreni non edificati purché sussista un nesso diretto tra l'acquisto e gli obiettivi dell'operazione cofinanziata nel limite massimo del 10% della spesa ammessa;

c. acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i mezzi di trasporto specialistici in grado di mantenere la catena del freddo durante il trasporto della materia prima o del prodotto finito;

- d. acquisto di hardware e software dedicati ai processi produttivi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
- e. spese generali secondo quanto previsto dagli Indirizzi Procedurali Generali ad eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.

3.6 Spese non ammissibili

- a. Spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR 2014-2020 e/o precisate nel documento di Indirizzi procedurali generali;
- b. acquisto di fabbricati/terreni fra società nelle quali almeno un socio di una società sia socio anche nell'altra società;
- c. acquisto di fabbricati/terreni da persone fisiche a società nella quale compagine sociale risulti presente il venditore;
- d. acquisto di fabbricati/terreni da procedura fallimentare;
- e. leasing o acquisto da leasing;
- f. gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- g. investimenti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- h. investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- i. opere di manutenzione ordinaria, riparazioni;
- j. opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- k. acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- l. spese di noleggio attrezzature;
- m. spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;
- n. spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- o. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- p. spese relative ad investimenti non iscritti o non iscrivibili nei beni ammortizzabili pluriennali, in quanto considerati spese correnti della gestione annuale dell'impresa;
- q. nel settore vitivinicolo non sono ammessi gli investimenti finanziabili nell'ambito della relativa OCM;
- r. nel settore dell'olio di oliva non sono ammessi gli investimenti diretti all'aumento della capacità di trasformazione e immagazzinamento;

s. spese relative ad investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che alla data della presentazione della domanda di pagamento risultassero privi del certificato di agibilità.

3.7 Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell' aiuto da parte di Avepa, sono i seguenti:

- diciotto mesi

4. Pianificazione finanziaria

4.1 Importo finanziario a bando

L'importo a bando è pari a euro 209.902,48.

Non si procederà al finanziamento parziale delle domande di aiuto il cui contributo non trova completa capienza all'interno della dotazione finanziaria del bando.

4.2 Aliquota e importo dell'aiuto

Per investimenti connessi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE l'intensità dell'aiuto pubblico concedibile è:

- 30% della spesa ritenuta ammissibile per le PMI come definite nel Reg UE 702/2014;
- 20% della spesa ritenuta ammissibile per le imprese intermedie (imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro);
- 10% della spesa ritenuta ammissibile per le grandi imprese.

Per investimenti connessi alla trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli, assoggettati alle condizioni di cui all'articolo 44 del regolamento UE n. 702/2014 l'aliquota di sostegno è pari al:

- 10% per le medie imprese elevato a 20% per le microimprese e le piccole imprese (come definite all'Allegato I del Reg UE n. 702/2014).

4.3 Limiti stabiliti all'intervento e alla spesa

a. L'importo minimo della spesa ammissibile viene definito in 40.000,00 (quarantamila) euro.

L'importo massimo della spesa ammissibile viene definito in 200.000,00 (duecentomila) euro.

b. Per la realizzazione di spacci aziendali e di punti espositivi viene riconosciuta una spesa massima di 1.500 euro/mq, comprensiva delle relative attrezzature. Per il settore vitivinicolo l'importo è di 900,00 euro/mq.

c. Le spese per l'acquisto di terreni alle condizioni di ammissibilità previste al paragrafo 3.5 devono essere non superiori al 10% del totale della spesa ammissibile.

d. Al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere, secondo le modalità e entro i termini stabiliti dagli Indirizzi Procedurali Generali l'erogazione di un anticipo o, entro i medesimi termini e le specifiche modalità, di un acconto, pena la revoca dei benefici.

4.4 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

L'aiuto è cumulabile con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali, regionali nel rispetto dell'aliquota massima di contributo prevista all'allegato II del regolamento UE n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale. Si applicano le regole di cumulo previste dagli Indirizzi Procedurali Generali.

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti Fondi strutturali e d'investimento europei o da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013).

4.5 Riduzioni e sanzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per il tipo d'intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n. 809/2014), si applicano riduzioni dell'aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all'eventuale esclusione dalla misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

5. Criteri di selezione

5.1 Criteri di priorità e punteggi

Al bando si applicano i criteri di priorità ed i punteggi di seguito descritti.

I criteri di priorità sono definiti dalla DGR n. 1788 del 7 novembre 2016 e ss.mm. e ii. e vengono proposti dal bando secondo lo schema successivo.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di finanziabilità le istanze presentate devono conseguire un **punteggio minimo pari a 30 punti**.

Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.

1) Principio di selezione 4.2.1.1 integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare

Criterio 1.1 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.1.1. Numero imprese agricole che forniscono (tramite vendita o conferimento) all'impresa richiedente la materia prima da trasformare	
n > 1000	15
750 < n ≤ 1000	13
500 < n ≤ 750	12
400 < n ≤ 500	11
300 < n ≤ 400	10
200 < n ≤ 300	9

100 < n ≤ 200	6
50 < n ≤ 100	3

Critério di assegnazione:

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione sia costituita come:

1) società cooperativa agricola, organizzazione di produttori (o loro associazione) riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, società di capitali in cui oltre il 50% del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli che abbiano come obbligo statutario il conferimento del prodotto da parte dei soci:

N = numero dei soci conferenti materia prima + numero aziende agricole (non socie) produttrici di materia prima che hanno venduto la materia prima nell'anno di riferimento;

2) consorzio di secondo grado costituito dalle imprese di cui al punto 1) o società partecipata prevalentemente dalle imprese di cui al punto 1):

N = numero imprese agricole produttrici della materia prima, associate alle imprese di cui al punto 1) che hanno fornito il prodotto da trasformare in proporzione alla % di prodotto fornito (es. cooperativa con 200 soci conferitori che ha ceduto al consorzio di secondo grado il 60% della produzione dei soci: al consorzio di secondo grado sono imputabili 120 aziende agricole fornitrici: $N = 200 * 60\% = 120$);

3) Impresa diversa da quelle di cui ai punti precedenti:

N = numero aziende agricole produttrici della materia prima che hanno fornito la materia prima direttamente o tramite soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) .

Nel caso in cui l'impresa di trasformazione e commercializzazione acquisti la materia prima dai soggetti di cui ai punti 1) e 2) il numero di produttori è così calcolato:

$$N = \frac{\text{quantità acquistata da soggetti di cui ai punti 1 e 2} \times (\text{numero soci conferenti dei soggetti di cui ai punti 1) e 2)}}{\text{quantità complessiva prodotta dai soggetti di cui ai punti 1) e 2)}}$$

Il richiedente dovrà allegare una dichiarazione rilasciata dai soggetti di cui ai punti 1 e 2 che contenga i dati necessari ai fini del calcolo.

Il periodo di riferimento per il calcolo della numerosità è l'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato)

Criterio 1.2 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.2.1. Organizzazione di produttori (OP), Associazione di Organizzazione di produttori (AOP) e loro aderenti;	7

Critério di assegnazione:

Il soggetto richiedente è un OP od AOP riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 o soggetto aderente ad OP o AOP riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, alla data di pubblicazione del bando.

Criterio 1.3 Imprenditori agricoli connessi con l'industria di trasformazione	Punti
1.3.1. Adesione a un contratto di rete	5

Critério di assegnazione:

Il soggetto richiedente aderisce ad un contratto di rete formata da imprese agroindustriali stipulato ai sensi della Legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i. , alla data di pubblicazione del bando e presenta un investimento funzionale al conseguimento dello scopo comune della rete.

2) Principio di selezione 4.2.1.2 qualità delle produzioni (prodotto, processo e sistema)

Criterio 2.1 Qualità delle produzioni	Punti
2.1.1. Adesione a sistemi di certificazione qualità di prodotto	
80 < n ≤ 100	20

70 < n ≤ 80	18
60 < n ≤ 70	16
50 < n ≤ 60	14
40 < n ≤ 50	12
30 < n ≤ 40	11
20 < n ≤ 30	10
10 < n ≤ 20	9

Criterio di assegnazione:

Percentuale di prodotto trasformato certificato secondo i seguenti sistemi di qualità rispetto alla totalità del prodotto trasformato del soggetto richiedente nell'ultimo esercizio finanziario concluso (ultimo bilancio approvato):

- DOP-IGP-STG (esclusa IGP vini)
- Produzione biologica,
- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI),
- Sistema di qualità nazionale zootecnia (SQNZ),
- Sistema di qualità "Qualità Verificata" (QV).

Criterio 2.2 Certificazione di prodotto, processo e sistema	Punti
2.2.1. Certificazione di prodotto, processo e sistema	3

Criterio di assegnazione:

Adesione alla data di pubblicazione del bando, ad un sistema di certificazione di qualità relativi al prodotto (diversi dai sistemi conformi ai regolamenti UE di cui al criterio 2.1.1), al processo produttivo o al sistema oggetto di investimento.

3) Principio di selezione 4.2.1.4 Investimenti prioritari settoriali

Criterio 4.1 Rilevanza strategica degli investimenti per settore produttivo	Punti
4.1.1 Strategica (colore rosso in tabella 1)	40
4.1.2 Alta (colore arancione in tabella 1)	30
4.1.3 Media (colore giallo in tabella 1)	20
4.1.4 Bassa (colore bianco in tabella 1)	0

Criterio di assegnazione:

Gli investimenti sono classificati secondo la funzione svolta nel processo produttivo (es. stoccaggio prodotto, punto vendita, ecc.) attribuendo, per ogni singolo settore produttivo, delle priorità (alta, media, bassa) alle quali corrispondono punteggi decrescenti (tabella 1 - Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione).

Per i comparti non esplicitati nella seguente tabella 1, il livello di priorità degli investimenti sarà stabilito facendo riferimento alle seguenti filiere:

- grandi colture" per i comparti riconducibili alle produzioni vegetali;
- "lattiero-caseario" o "carne e uova" per i comparti riconducibili alle produzioni animali in funzione dei relativi prodotti ottenuti.

Il punteggio complessivo è pari alla sommatoria dell'incidenza percentuale dell'importo degli investimenti per ciascuna priorità sulla spesa complessiva degli investimenti moltiplicata per i punti attribuiti ad ogni singola priorità.

Es. importo complessivo investimenti euro 800.000, di cui 600.000 a priorità strategica (punti y) e euro 200.000 a priorità media (punti z).

Punteggio complessivo = $600.000/800.000 \cdot (\text{punti } y) + 200.000/800.000 \cdot (\text{punti } z)$.

Tabella 1 – Priorità investimenti settore trasformazione e commercializzazione

Investimenti strutturali e dotazionali per:	GRANDI COLTURE	ORTO-FRUTTA	VINICOLO E OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE E UOVA
Ricezione e stoccaggio materia prima					
Lavorazione tal quale (prima lavorazione, prima gamma)					
Lavorazione successiva alla prima					
Trasformazione					
Conservazione, stoccaggio, invecchiamento prodotti					
Confezionamento					
Logistica commerciale automatizzata					
Laboratorio					
Punto vendita					

Per maggiori dettagli si veda l'allegata tabella 11.1

Se l'investimento rientra tra le tipologie descritte nella tabella sottostante, vengono aggiunti i relativi punti a fianco indicati:

Criterio:	Punti
4.1.5 Impianti per la produzione di energia da scarti e sottoprodotti di lavorazione, fotovoltaico, geotermico, eolico	10
4.1.6 Risparmio idrico e depurazione acque	10
4.1.7 Rimozione e smaltimento dell'amianto	10
4.1.8 Macchine ed impianti per nuovi prodotti (*)	5
4.1.9 Ristrutturazione o acquisto con ristrutturazione di fabbricati industriali (esclusa rimozione e smaltimento dell'amianto)	5

(*) Si definisce nuovo prodotto un prodotto di nuova commercializzazione ottenuto attraverso uno specifico nuovo processo tecnologico. La novità può riguardare sia il prodotto in sé (nuovo prodotto, nuova formula, nuovi ingredienti, componenti particolari) che l'aspetto (packaging, porzionatura, contenuto di servizio).

Se un investimento rientra tra le tipologie descritte nella tabella sovrastante, vengono aggiunti i relativi punti a fianco indicati, calcolati in modo proporzionale all'incidenza dell'investimento sul totale degli investimenti ammessi.

Il punteggio di cui al criterio 4.1 viene arrotondato alla prima cifra decimale.

5.2 Condizioni ed elementi di preferenza

Le condizioni ed elementi di preferenza sono definiti dalla DGR n. 1788 del 7 novembre 2016 e ss.mm. e i.. e vengono proposti dal bando secondo i seguenti requisiti:

A parità di punteggi sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane.

6. Domanda di aiuto

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali PSR e dai Manuali Avepa.

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, alla domanda sono allegati i documenti di seguito descritti:

- a. Piano d'investimento agroindustriale corredato dei Bilanci consuntivi degli ultimi tre esercizi; la presentazione dei bilanci può essere omessa qualora questi siano disponibili on line sul sito della CCIAA;
- b. atti progettuali completi di relazione tecnica e computo metrico estimativo analitico;
- c. nel caso di acquisizione di macchine e attrezzature, tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta su modello predisposto da AVEPA, che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo;
- d. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, dovrà essere integrata entro i 90 giorni alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda dovrà essere, comunque, presentata la richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune. Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, tali documenti devono essere presentati entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;
- e. Denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.) ove previste, riportante la destinazione dell'opera interessata e la data di presentazione al Comune. L'ufficio istruttore verifica la presenza di eventuali comunicazioni di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune. Nel caso di immobili per i quali viene richiesto il contributo per l'acquisto e la successiva ristrutturazione, tali documenti devono essere presentati entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione di AVEPA;
- f. perizia asseverata di stima nella quale si conferma che il prezzo d'acquisto degli immobili e terreni non supera il valore di mercato e che l'acquisto risulta funzionale alla realizzazione degli obiettivi del progetto;
- g. documentazione comprovante il punteggio richiesto:
 - Principio di selezione 4.2.1.1 integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare:
 1. registro soci delle imprese che hanno determinato il volume della produzione

- commercializzata per le organizzazioni di produttori per il settore ortofrutticolo;
- 2. elenco dei produttori conferenti tratto dalla documentazione contabile (mastrino fornitori) per società cooperative;
- 3. elenco aziende agricole produttrici che hanno fornito la materia prima per le altre imprese;
- 4. contratto di rete cui aderisce l'impresa richiedente;
- Principio di selezione 4.2.1.2 qualità delle produzioni (prodotto, processo e sistema):
 - 1. dichiarazione del richiedente relativa alla quantità di prodotto trasformato conforme al sistema qualità;
 - 2. certificazione di conformità del prodotto rilasciata da ente terzo accreditato per la qualità delle produzioni;
 - 3. attestazione rilasciata da ente terzo accreditato per le certificazioni volontarie di prodotto, processo o sistema.

h. I documenti indicati ai punti da a) a f) sono considerati essenziali la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

7. Domanda di pagamento

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di pagamento deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, entro i termini previsti per l'esecuzione degli interventi (cfr. paragrafo 3.7), secondo le modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali Generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dagli Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali di Avepa.

Documenti specifici richiesti sono descritti ai punti successivi:

- a. elenco dei beni mobili oggetto di aiuto riportante anche i numeri identificativi (matricola, inventario...) e planimetria aziendale con localizzazione degli stessi;
- b. consuntivo dei lavori edili, disegni esecutivi e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- c. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
- d. certificati di conformità dei macchinari o impianti oggetto di aiuto;
- e. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dal Tipo di Intervento.

8. Controllo degli impegni assunti a carico dei beneficiari

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014. A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:

- a. l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b. il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di intervento.

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.). Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 4.5.

9. Informativa trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) le amministrazioni interessate si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

I soggetti interessati/o godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e possono esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9.

I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

10. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795547 Fax 041/2795575
email: agroalimentare@regione.veneto.it

PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it

Sito internet : <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020>

Sito PSR: <https://psrveneto.it/>

Portale Piave: <http://www.piave.veneto.it>

AVEPA – Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura, via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel: 049/7708711,

email: organismo.pagatore@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it/>

Gal Patavino Scarl, Via Santo Stefano Superiore n. 38, 35043 Monselice (PD)

Tel.: 0429/784872

email: info@galpatavino.it

PEC: galpatavino@pec.it

Sito internet: www.galpatavino.it

11. Allegati tecnici

11.1 Allegato tecnico- PRIORITA' INVESTIMENTI SETTORE TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE – Specifiche per una corretta interpretazione

FASI PRODUTTIVE	SETTORI				
	GRANDI COLTURE	ORTOFRUTTA	VIINICOLO e OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE e UOVA
Ricezione e stoccaggio materia prima	Pese, Fosse di carico, silos, magazzini	Pese, serbatoi, silos, tunnel di raffreddamento	Pese, fosse di carico	Pese, serbatoi	Pese, stalle di sosta
Lavorazione tal quale (prima lavorazione, prima gamma)	Locali e attrezzature per pulizia, selezione, essiccazione, calibratura	Locali e attrezzature per pulitura, selezionatura, calibratura, essiccazione	Locali e attrezzature per appassimento uve	Locali e attrezzature per lavorazione del latte (omogeneizzazione, pastorizzazione, UHT, ecc.)	Locali e attrezzature per macellazione e sezionamento (mezzene)
Lavorazione successiva alla prima		Locali e attrezzature per preparazione di, surgelati, verdure lavate crude o cotte confezionate e pronte al consumo			Locali e attrezzature per lavorazioni successive alla prima (tagli anatomici, fettine, ecc.)
Trasformazione	Locali e attrezzature per molitura, estrazione, spremitura, preparazione mangimi	Locali e attrezzature per preparazione di conserve, succhi, purea, marmellata	Locali e attrezzature per vinificazione ed estrazione olio (pigiatura, pressatura, filtrazione, spumantizzazione, ecc)	Locali e attrezzature per caseificazione, produzione yogurt, burro, ricotta ecc.	Locali e attrezzature per produzione di prosciutti, insaccati,
Conservazione, stoccaggio, invecchiamento prodotti	Silos, magazzini (per prodotti essiccati, farine, mangimi, ecc.)	Magazzino con Celle frigorifere	Locali per vasche, serbatoi e botti, bottiglie. Vasche, serbatoi	Magazzini di stagionatura e relative attrezzature	Magazzino con celle frigo
Confezionamento: Locali e linee di confezionamento (bilance, imbustatrici, inscatolatrici, termosigillatrici, imbottigliatrici, ecc)					
Logistica commerciale automatizzata: magazzini automatizzati (strutture e impianti di movimentazione e stoccaggio automatici ,compreso specifico software)					
Laboratorio: Locali e strumentazione di laboratorio per analisi materie prime e prodotti					

FASI PRODUTTIVE	SETTORI				
	GRANDI COLTURE	ORTOFRUTTA	VIINICOLO e OLEICOLO	LATTIERO CASEARIO	CARNE e UOVA
Punto vendita: Locali e attrezzature destinati alla vendita diretta delle produzioni in ambito aziendale					